



# CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

## ORDINANZA

N. 5 DEL 25/01/2021

**OGGETTO:** Divieto di stazionamento sulle principali strade e piazze del Comune di Parabita con decorrenza dal 26/01/2021 e fino al 07/02/2021.

### IL SINDACO

**RICHIAMATE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

### VISTI:

- il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*";
- il DPCM del 14/01/2021 e le nuove misure adottate;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020*" con il quale è stata prorogata al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 recante: "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante "*Ulteriori*

- disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
  - *il Decreto del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Ministero della Salute riguardanti le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTA** la circolare del 9 novembre 2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ., del Gabinetto del Ministero dell'Interno, con la quale si consente ai Sindaci la chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze interpersonale di almeno un metro;

**VISTA** la nota del Prefetto di Lecce dell'11 novembre 2020, prot. n. 0136319;

**CONSIDERATO** che con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

**PRESO ATTO:**

- dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, con carattere diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale;
- che il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, all'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie quando non è possibile garantire continuamente il mantenimento delle distanze di sicurezza, all'igiene frequente delle mani;

**RILEVATO** che negli ultimi giorni il numero dei contagiati è in aumento sia a livello nazionale, regionale e anche locale e questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

**VERIFICATO** che alcuni cittadini, su piazze e strade pubbliche, non rispettano le disposizioni emanate al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;

**RITENUTO** che, nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, tali comportamenti continuano a persistere;

**CONSIDERATO** che il Sindaco, al fine di tutelare la salute pubblica; può disporre la chiusura di

strade o piazze nei centri abitati dove si possono creare situazioni di assembramento nell'intero arco della giornata;

**RITENUTO** necessario adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in materia di sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000-TUEL;

**DATO ATTO** che si rende necessario adottare misure limitative alla circolazione del virus all'interno della comunità;

**RITENUTO**, quindi, in forza dei poteri conferiti dalla normativa vigente, d'intervenire, con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

**VISTI:**

- l'art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art. 6 e l'art. 12 del Decreto Legislativo n. 1/2018;

**ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa, il divieto di stazionamento (è consentito il solo transito) sulle seguenti aree del Comune di Parabita:

- Piazza Umberto I; Piazza Immacolata; Piazza Anime; Piazza Garibaldi; Piazza Regina del Cielo; Piazza Salvo d'Aquisto; Largo 23 giugno; Parco Comunale "A. Moro"; Piazza Sant'Anna; intersezione tra Via Coltura-Via Padre Serafino-Via Vittorio Emanuele II-Via Vittorio Emanuele III, intersezione tra Via Prov.le Matino e Via Luigi Ferrari; Via Po (piazzale antistante Cimitero Comunale); Via Padre Serafino (in prossimità dell'ingresso alla Chiesa San Giovanni Battista); Piazza Regina del Cielo (in prossimità dell'ingresso alla Basilica Santa Maria della Coltura); Via Brescia (in prossimità dell'ingresso alla Chiesa Sant'Antonio da Padova); Via Gaetano Vinci (in prossimità dell'ingresso alla Chiesa di Sant'Anna);

per l'intera giornata (24 ore), con decorrenza dal 26 gennaio 2021 e sino a tutto il 7 febbraio 2021.

**RENDE NOTO**

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisa Gianfreda-Responsabile del Settore 4.

**AVVERTE**

che, salvo il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza è punita, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, applicando nel procedimento le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

**AVVERTE INOLTRE**

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al

T.A.R. Puglia (Legge n. 1034/1971 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio secondo le vigenti normative, sia trasmessa:

- alla Prefettura di Lecce;
- alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile;
- al Comando Stazione Carabinieri di Parabita;
- al Comando Polizia Locale di Parabita.

Lì 25/01/2021

**IL SINDACO**  
**f.to Dott. Stefano PRETE**

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Parabita in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per rimanervi gg. 15 consecutivi, dal **25/01/2021** al **09/02/2021** successivamente rimarrà reperibile nella sezione "Storico" ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: **110**

*Sede Municipale, li 25/01/2021*  
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE

F.to Dott.ssa Elisa GIANFREDA

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.